

Riunione del 3 aprile 2007

Presidente: Avv. Antonio Ricciulli
Componenti: Avv. Massimo Rosi
 Avv. Costanza Acciai (Relatore)

CAF/28/07 – Appello dei Sigg.ri Giorgio Boaselli, Marino Ceccherini, Mario Bruselli e Marco Bruttini avverso la decisione della Commissione Giudicante Nazionale comunicato in data 16.02.2007 con comunicato ufficiale n.17

LA CAF
osservato che

con ricorso a questa Commissione di Appello pervenuto il 1.3.2007 i Sigg.ri Giorgio Boaselli, Marino Ceccherini, Mario Bruselli e Marco Bruttini impugnavano il provvedimento della Commissione Giudicante Nazionale comunicato in data 16.02.2007 C.U. n. 17, con il quale era stata loro inflitta la sanzione disciplinare della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 12, ad esito del deferimento degli appellanti da parte della Procura Federale per violazione del principio di lealtà e correttezza sportiva, richiamato dagli artt. 19 Statuto Fipav e 19 R.A.T.

Nella riunione del 19 marzo 2007, la CAF sentite le parti ed il loro Difensore Avv. Duccio Campani, sentito altresì, per la Procura Federale l'Avv. Giorgio Guarnaschelli, riteneva di dover ulteriormente approfondire il merito delle responsabilità ritenute sussistenti dalla CGN ed emetteva ordinanza istruttoria intesa alla visione del materiale che gli stessi incolpati ammettevano di aver ceduto alla società commerciale Creativitalia per la realizzazione del prodotto informatico denominato “*Volley-learn la formazione continua nel Volley*”.

Nella riunione del 3 aprile 2007 si procedeva alla visione del materiale offerto in comunicazione dagli appellanti che venivano ulteriormente ascoltati, così come venivano ulteriormente ascoltati il Procuratore Federale Avv. Giorgio Guarnaschelli e il difensore degli appellanti Avv. Duccio Campani.

La CAF

rileva

la decisione impugnata aveva ritenuto sussistente la responsabilità disciplinare degli incolpati, sotto il profilo della violazione del principio di lealtà sportiva, per avere gli stessi divulgato *extra moenia*, attraverso la ammessa cessione del materiale in questione, metodologie di insegnamento acquisite e messe a punto nell'ambito della loro partecipazione alla vita della Fipav e di avere a questa recato grave pregiudizio consentendo non solo lo sfruttamento commerciale del materiale suddetto, ma il sostanziale impedimento all'utilizzo del medesimo, reso oggetto di diritti di privativa.

L'appello, sostanzialmente, criticava la decisione impugnata come *liberticida*, dal momento che la stessa “*nega la libertà individuale di fare partecipi terze persone alla cultura propria acquisita*” e che “*Nessuno può rivendicare l'esclusiva su idee ed esperienze altrui neppure se maturate in ambito sportivo*”.

L'assunto travisa però totalmente il pregevole senso della decisione della CGN e ne fraintende completamente il profondo significato, con ciò, purtroppo, mostrando l'ulteriore insensibilità degli incolpati al fondamentale principio della lealtà sportiva a beneficio di una maggiore considerazione dei profili civilistici e commerciali del loro operato.

Attraverso il capo d'incolpazione la Procura Federale e attraverso la decisione 16.2.2007 la CGN, lungi dal rivendicare alla Federazione alcun diritto di proprietà o di esclusiva, hanno inteso invece affermare la prevalenza del principio di lealtà sportiva in ambito federale su ogni considerazione di carattere più strettamente giuridico-formale inerente il giudizio circa la legittimità dell'esercizio di un preteso diritto da parte degli incolpati e dei loro partners commerciali.

C'è un principio generale informatore di tutte le organizzazioni sportive, consistente appunto nella "lealtà", che costituisce il limite insuperabile e la linfa vitale di ogni attività che come sportiva possa qualificarsi. Il suo rispetto costituisce un principio generale ed immanente dell'ordinamento sportivo paragonabile, per la sua vastità e imprescindibilità al *pacta sunt servanda* e al *neminem laedere* dell'ordinamento statale. Tanto questo principio è connaturato e connaturale ad ogni forma di sport, che per taluni giuristi il terreno del gioco e della gara può essere considerato a buon diritto come uno dei più significativi esempi di *jus naturale* e come uno dei più fertili campi del diritto. In questo rispetto di regole liberamente accettate, scritte o non scritte non importa, al di là, quindi, della lettera normativa, si scorge uno dei migliori esempi di quella autolimitazione dei propri interessi, di quel rispetto per l'altrui personalità che stanno alla base di ogni sana convivenza sociale.

Ed è proprio nella considerazione estrema del superiore interesse alla coesione, al leale confronto, al rispetto dell'altro, alla rinuncia al merito individuale, allo spirito di gruppo e di appartenenza, che risiedono i più alti valori presenti in ogni ordinamento sportivo sin dai tempi di Eupolo, antieroe olimpico la cui statua fu eretta a monito di ogni comportamento sleale stigmatizzato dall'iscrizione che la accompagnava: *“A Olimpia si vince con la velocità dei piedi e con la forza del corpo, non col denaro”*.

Tali principi gli incolpati hanno, per loro stessa ammissione, rinnovata in sede di istruttoria, violato cedendo a terzi (e a questo punto poco importa se gratuitamente o meno) materiale che essi affermano (senza peraltro darne prova) di avere loro stessi prodotto; materiale però certamente ideato, elaborato, conosciuto, divulgato e testato in occasione e a motivo della esperienza ed attività maturata in ambito Federale e che essi stessi avrebbero dovuto, al di là di ogni considerazione di carattere giuridico-formale, considerare patrimonio della Federazione.

Al contrario, con il loro comportamento, gli incolpati hanno consentito che terzi estranei potessero addirittura diffidare la Federazione dall'utilizzare quegli stessi metodi di formazione che all'interno della Federazione erano stati interamente elaborati e circolavano sin dall'epoca della loro prima divulgazione (anno 2003), con tanto di simboli e logo federale che l'utilizzatore commerciale ha semplicemente “cancellato”, prima di assicurarsene l'esclusiva tramite registrazione.

Non può revocarsi in dubbio che *“le tecniche utilizzate siano quelle che trovano la loro origine e collocazione in qualsiasi tipo di formazione svolta in imprese, enti o altri ambiti formativi”*, ma non può nemmeno dubitarsi che chi, all'interno di un'impresa o di un ente svolga attività di formazione, utilizzando esperienze e metodi maturati in ragione della propria appartenenza, violi, in caso di divulgazione all'esterno del frutto della propria attività di formatore, un ben preciso dovere (a livello civilistico indicato dall'Art. 2105 c.c., quale *“obbligo di fedeltà”*) che *“ si sostanzia nell'obbligo del lavoratore di tenere un comportamento **leale** verso il datore di lavoro e di tutelarne in ogni modo gli interessi”* (Cass. civ., Sez. lavoro, 19/04/2006, n.9056).

E' altrettanto indubbio che nel caso di specie non si verta in tema di interessi commerciali o, comunque suscettibili di valutazione economica, ma proprio la particolare natura dei superiori interessi alla diffusione dello sport, al suo costante

miglioramento, all'ottimizzazione delle risorse federali, avrebbero dovuto indurre gli incolpati ad una maggiore attenzione alla posizione dell'Ente che ne è portatore ed al quale appartengono per libera elezione.

P.Q.M.

La Caf rigetta l'appello, conferma la decisione della CGN del 16.02.2007 e dispone incamerarsi la tassa di appello.

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 13.4.2007